



COMPENDI LEX IURIS

L. DELLA RAGIONE
P. DELL'ANNO

COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da *domande di approfondimento* e *focus giurisprudenziali*, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".

Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilievo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

? Domande d'esame più ricorrenti

✎ Svolgimento delle risposte

💡 Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



€ 28,00

ISBN 979-12-80563-34-7



9 791280 563347

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®

E D I T O R E

COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



LEX IURIS®
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.

LEX IURIS[®]
E D I T O R E

ISBN volume 979-12-80563-34-7
2023 © Lex Iuris S.r.l.
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

Indice

Autori	17
Introduzione	19

Capitolo I IL PROCESSO PENALE di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio	21
2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria	22
3. Il giusto processo	23
4. Processo penale e CEDU	32
5. Processo penale e diritto UE	35
6. La successione delle norme processuali nel tempo	37
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	39
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	41

Capitolo II I SOGGETTI

SEZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA (di <i>Luca Della Ragione</i>)	43
1. I soggetti e le parti processuali	43
2. Giudice e giurisdizione penale	44
3. Il giudice nella Costituzione	45
4. La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali	46
5. La capacità del giudice	48
6. Le incompatibilità	49
7. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione	55
8. La competenza	57
9. I conflitti di giurisdizione e di competenza	66
10. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica	68
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	70
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	72
SEZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Nicodemo Lionetti</i>)	74
1. Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato	74
2. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero	77
3. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	78
4. La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero	81
6. Le funzioni del pubblico ministero	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	88
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	89
SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria	93
3. Ufficiali e agenti di P.G.	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G.	95
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	97
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	99
SEZIONE IV – L'IMPUTATO (di <i>Maria Trombetta</i>)	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato	101
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato	102
3. L'individuazione e l'identificazione	103
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa	106
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	108
7. Imputato persona giuridica	109
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	111
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	112
SEZIONE V – IL DIFENSORE (di <i>Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe</i>)	114
1. Cenni storici	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo	115
3. Il diritto di difesa	116
4. Il difensore nel procedimento e nel processo	118
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze	124
8. Conclusioni	125
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	126
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	127
SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	128
1. La persona offesa dal reato	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato	129
3. La parte civile	130
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria	133
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	136
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	137

Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	139
1. Inquadramento generale	139
2. La lingua degli atti e la traduzione	140
3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto	142
4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione	143
5. Gli atti delle parti	144
6. Le forme dei provvedimenti del giudice	145
7. Il procedimento in camera di consiglio	147
8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità	149
9. Accesso a programmi di giustizia riparativa	151
10. La correzione dell'errore materiale	154
11. I poteri coercitivi del giudice	155
12. Partecipazione a distanza	157
13. Il regime di pubblicazione degli atti	158
14. La circolazione di atti e di informazioni	161
15. La documentazione degli atti	162
16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia	165
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	175
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	177
SEZIONE II – LE NOTIFICAZIONI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	180
1. Generalità	180
2. Gli organi e le forme delle notificazioni	181
3. Le forme semplificate e gli equipollenti	183
4. Le notificazioni all'imputato	185
5. Le notificazioni successive alla prima	188
6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso	190
7. Le notificazioni alle altre parti	192
8. La documentazione e le nullità	194
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	196
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	197
SEZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI (di <i>Elena Delle Site</i>)	198
1. Premessa	198
2. L'inammissibilità	201
3. La decadenza	202
4. Nullità	207
5. Inutilizzabilità	214
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	217

Capitolo IV LE PROVE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI (di <i>Gaia Tessitore</i>)	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali	219
2. La prova scientifica	222
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti	229
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	231
SEZIONE II – MEZZI DI PROVA (di <i>Costanza Corridori</i>)	232
1. La testimonianza	232
2. Esame delle parti	247
3. Confronto	249
4. Ricognizioni	250
5. Esperimenti giudiziali	251
6. Perizia	251
7. La consulenza tecnica di parte	253
8. Documenti	254
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	258
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	260
SEZIONE III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	261
1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova	261
2. Le ispezioni	261
3. Le perquisizioni	263
4. Il sequestro probatorio	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni	267
6. Le videoriprese	297
7. I tabulati telefonici	298
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	300
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	303

Capitolo V LE MISURE CAUTELARI

SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI (di <i>Luca Forte</i>)	305
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni	305
2. Condizioni di applicabilità	322
3. Esigenze cautelari	324
4. Criteri di scelta delle misure	326
5. Il procedimento cautelare	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali	339
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione	342
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	345
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	346

SEZIONE II – MISURE CAUTELARI REALI (di <i>Luca Forte</i>)	347
1. Caratteri generali	347
2. Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti	347
3. Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti	353
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	359
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	360

Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE I – NOZIONI GENERALI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	361
1. Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari	361
2. La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero	361
3. Il giudice per le indagini preliminari	362
4. L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti	363
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	365
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	366

SEZIONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	367
1. La notizia di reato	367
2. La denuncia	358
3. Il registro delle notizie di reato	370
4. Le condizioni di procedibilità	378
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	387
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	389

SEZIONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	391
1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria	391
2. L'obbligo di informare il pubblico ministero	392
3. L'assicurazione delle fonti di prova	393
4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone	393
5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria	399
6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza	401
7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio	402
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	404
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	406

SEZIONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	408
1. L'attività del pubblico ministero	408
2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile	408
3. L'individuazione di persone e di cose	410
4. L'assunzione di informazioni	410
5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso	411
6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore	412
7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	415
11. L'avocazione delle indagini	416
12. La documentazione degli atti di indagine	417
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	420
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	422
SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	425
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale	425
2. L'arresto	427
3. Il fermo di indiziato di delitto	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	433
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo	433
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	438
SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di <i>Elena Delle Site</i>)	441
1. Premessa	441
2. Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare	443
3. Altri atti	446
4. L'esito dell'attività investigativa	447
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	450
SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di <i>Elena Delle Site</i>)	451
1. Funzione dell'istituto	451
2. I casi di incidente probatorio	451
3. Il procedimento, La richiesta	453
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio	460
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	462
SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di <i>Rita Castellani</i>) ..	464
1. La durata delle indagini	464
2. Archiviazione	472
3. Esercizio dell'azione penale	482
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	492
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	494

Capitolo VII
UDIENZA PRELIMINARE
di *Giuseppe Murone*

1. Considerazioni generali	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare	499
3. La costituzione delle parti	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza	507
5. L'integrazione delle indagini	509

6. La modifica dell'imputazione	511
7. Gli esiti dell'udienza preliminare	513
8. Le impugnazioni e la revoca	521
9. La formazione dei fascicoli	524
10. Gli epiloghi anticipati del processo	525
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	527
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	531

Capitolo VIII
I PROCEDIMENTI SPECIALI
di Angelo Zampaglione

1. I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale	533
2. Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa	536
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti	547
4. Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive	557
5. Il giudizio immediato	563
6. Il procedimento per decreto	573
7. La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito	579
8. L'oblazione	588
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	590
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	592

Capitolo IX
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
di Pierpaolo Dell'Anno

1. Indispensabili premesse di sistema	595
2. La nozione di giustizia riparativa	596
3. Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità	596
4. Principi generali della giustizia riparativa	597
5. Obiettivi della giustizia riparativa	599
6. Programmi di giustizia riparativa	599
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	601

Capitolo X
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di Gaia Tessitore)	603
1. Il dibattimento: principi generali	603
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento	612
3. Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative	613
4. La citazione di testimoni, periti e consulenti	614
5. Il proscioglimento anticipato	615
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	617
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	618

SEZIONE II – DIBATTIMENTO (di <i>Vincenzo Bessem Hediji</i>)	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti	619
2. Le questioni preliminari	622
3. L'istruzione dibattimentale	622
4. Le nuove contestazioni	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza	631
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato	631
7. La discussione finale	645
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	646
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	648
SEZIONE III – LA SENTENZA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	650
1. La deliberazione del giudice	650
2. La struttura della sentenza	653
3. Atti successivi alla deliberazione	664
4. I vizi della sentenza	665
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	667
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	668

Capitolo XI
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Le riforme legislative	669
2. La clausola di rinvio	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare)	677
5. I procedimenti speciali	677
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	681
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	682

Capitolo XII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace	685
2. La competenza	686
3. Le indagini preliminari	687
4. L'esercizio dell'azione penale	690
5. La fase del giudizio	694
6. Definizioni alternative del procedimento	696
7. Le impugnazioni	698
8. L'esecuzione della sentenza	699
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	700
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	702

Capitolo XIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
di *Maria Chiara Fusco*

1. La <i>ratio</i> del procedimento minorile	705
2. Gli organi del procedimento	706
3. Misure precautelari e cautelari	706
4. Udienza preliminare e dibattimento	709
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	712
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	713

Capitolo XIV
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
di *Donato Polidoro*

1. Considerazioni preliminari	715
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti	716
3. I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001	717
4. Il sistema sanzionatorio	721
5. Il procedimento	724
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	728
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	732

Capitolo XV
LE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	735
1. Classificazioni e principio di tassatività	735
2. Le condizioni dell'impugnazione	738
3. I soggetti legittimati ad impugnare	739
4. Conversione dell'impugnazione	744
5. Gli effetti della proposizione dell'impugnazione	744
6. Forma e termini dell'impugnazione	746
7. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese	752
8. Impugnazioni e prescrizione	753
9. Confisca allargata e prescrizione	754
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	757
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	759
SEZIONE II – APPELLO (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	761
1. Definizione	761
2. Appello principale e appello incidentale	762
3. Appello contro le sentenze di condanna	763
4. Appello contro le sentenze di proscioglimento	763

5. La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di <i>reformatio in peius</i>	766
6. Lo svolgimento del giudizio di appello	772
7. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	776
8. L'assenza dell'imputato in appello	781
9. Il concordato in appello	782
10. Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione della Corte costituzionale	788
11. La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	789
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	791
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	793

SEZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE (di <i>Edoardo Campisi</i>)	795
1. Nozione e funzioni della Corte di Cassazione	795
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione	796
3. I motivi di ricorso	798
4. Il difensore	803
5. Il procedimento. Gli atti preliminari al giudizio	803
6. Le sentenze della Corte di Cassazione	808
7. Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione	813
8. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione	815
9. Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio	815
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	817
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	819

SEZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA (LEGGE N. 134 DEL 2021) (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	822
1. L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali	822
2. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. e causa di proscioglimento	824
3. L'improcedibilità nei giudizi di rinvio	824
4. Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione	825
5. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione	826
6. Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p.	827
7. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale	829

SEZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	831
1. Il ricorso per errore materiale o di fatto	831
2. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 628- <i>bis</i> , intr. con d.lgs. n. 150 del 2022)	832
3. La revisione: presupposti e casi	834
4. La riparazione dell'errore giudiziario	836
5. Il nuovo art. 629- <i>bis</i> c.p.p. e la rescissione del giudicato	837
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	840
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	841

Capitolo XVI
IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i>	843
2. L'efficacia del giudicato penale.....	845
3. Gli organi della fase esecutiva.....	847
4. L'esecuzione delle pene detentive.....	848
5. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.....	849
6. L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	850
7. L'esecuzione delle pene sostitutive.....	851
8. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.....	851
9. Il giudice dell'esecuzione.....	852
10. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).....	853
11. La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4- <i>bis</i> e 41- <i>bis</i> ord. pen.....	865
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	872
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	873

Capitolo XVII
I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE
di *Tommaso Palamone*

1. I rapporti con le autorità straniere.....	875
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea.....	876
3. L'estradizione.....	878
4. Il mandato d'arresto europeo.....	881
5. Le rogatorie.....	884
6. Effetti delle sentenze penali straniere.....	888
7. Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.....	889
8. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	890
9. L'Ordine europeo di indagine penale (OEI).....	890
10. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione Europea.....	892
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	897
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	898

Capitolo XVIII
IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
di *Giuseppe Murone*

1. Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione.....	901
2. Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia.....	902
3. Misure di prevenzione personali.....	904
4. Misure di prevenzione patrimoniali.....	905
5. Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione.....	907
6. Procedimento di prevenzione personale.....	908

7. Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale.....	914
8. Il sistema delle impugnazioni.....	916
9. Il giudicato.....	918
10. Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca .	919
11. Modifica e revoca delle misure di prevenzione.....	920
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	921
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	924

Sezione VI
ALTRI SOGGETTI
di Pierpaolo Dell'Anno

SOMMARIO

1. La persona offesa dal reato. 2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato. 3. La parte civile. 4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria. FOCUS GIURISPRUDENZIALE - DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

1. La persona offesa dal reato

Nozione e differenza con il danneggiato

La persona offesa dal reato è il titolare del bene o dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Essa si distingue concettualmente, pur potendo nella pratica coincidere, dalla figura del danneggiato dal reato, da identificarsi in colui che subisce, a causa del fatto di reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile.

Il legislatore ha riconosciuto alla persona offesa, in quanto soggetto del procedimento, una serie di diritti e facoltà, finalizzate per lo più a dare impulso o ad esercitare un controllo sulle attività svolte dall'autorità giudiziaria, specie quella inquirente.

Facoltà e diritti

L'art. 90 c.p.p. dispone che «la persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova».

I diritti e le facoltà cui si riferisce l'art. 90 c.p.p. sono contemplati in molteplici disposizioni contenute all'interno del codice di rito. A titolo meramente esemplificativo si ricordano: a) il diritto di ricevere l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.); b) il diritto di partecipare ad accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art. 360 c.p.p.); c) la facoltà di sollecitare al procuratore generale l'avocazione delle indagini (art. 413 c.p.p.); d) il diritto di sollecitare al pubblico ministero il promovimento dell'incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) ed il conseguente diritto di assistervi (art. 401 c.p.p.); e) il diritto di presentare opposizione all'archiviazione (art. 410 c.p.p.); f) il diritto alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) e del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.); g) il diritto di sollecitare il pubblico ministero affinché proponga impugnazione (art. 572 c.p.p.); h) il diritto a ricevere comunicazione dell'evasione e della scarcerazione dell'imputato e del condannato (art. 90ter c.p.p.); i) il diritto di ricevere, fin dal primo contatto con l'Autorità procedente, tutte le informazioni elencate all'art. 90bis c.p.p. e relative,

fra le tante, alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, alla conoscenza della data, del luogo del processo e dell'imputazione, all'obbligo per il querelante di dichiarare o eleggere domicilio, alla facoltà di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione, alla facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa, al fatto che la mancata presentazione del querelante senza giustificato motivo all'udienza nella quale sia stato citato come testimone comporta la remissione tacita di querela.

Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuite, l'art. 101 c.p.p. riconosce alla persona offesa il potere di nominare un difensore; la persona offesa ha inoltre facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, potendo indicare a tal fine anche un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 90, comma 1bis, introdotto dal D.Lgs. 150/2022 cit.).

Laddove la persona offesa cumuli anche la qualifica di danneggiato dal reato potrà costituirsi parte civile.

Condizione di vulnerabilità

L'art. 90-*quater* c.p.p. stabilisce sulla base di quali elementi può ravvisarsi, ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni in materia contenute nel codice di rito (ad es.: per l'assunzione della relativa testimonianza), la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa precisando che la stessa è desunta «oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede». Per la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa si tiene conto «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta di essere umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato

L'art. 91 c.p.p. riconosce agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, ai quali siano state riconosciute in via legislativa finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, la possibilità di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, «i diritti e le facoltà riconosciute alla persona offesa dal reato».

Condizioni di partecipazione al procedimento

Ad essi è dato partecipare al procedimento in presenza di due condizioni: 1) deve esserci un riconoscimento legislativo circa la qualità di ente rappresentativo dell'interesse leso dal reato (anteriore alla commissione del fatto per cui si procede) e 2) l'ente medesimo

deve essere senza scopo di lucro (art. 91 c.p.p.). Inoltre, analogamente a quanto visto *retro*, laddove l'ente cumuli altresì la qualifica di soggetto danneggiato dal reato potrà costituirsi parte civile.

La partecipazione al procedimento degli enti di cui si discorre è tuttavia subordinata al previo assenso della persona offesa (art. 92, comma 1, c.p.p.); nell'eventualità in cui l'offeso sia deceduto, argomentando dall'art. 90, comma 3, c.p.p. si deve ritenere che la legittimazione a prestare l'assenso apparterrà ai prossimi congiunti.

Gli enti e le associazioni *de quibus* fanno ingresso nel procedimento penale attraverso un formale atto di intervento, il quale deve contenere i requisiti indicati dall'art. 93 c.p.p.

Unitamente all'atto di intervento deve essere presentata la dichiarazione di assenso della persona offesa (art. 93, comma 2, c.p.p.).

Se l'atto di intervento è presentato fuori udienza, deve essere notificato alle parti, producendo effetti dal giorno dell'ultima notificazione; l'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento (art. 93, commi 3 e 4, c.p.p.).

3. La parte civile

Il legislatore riconosce al soggetto danneggiato dal reato la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale, ossia ad esercitare, nella sede in cui si dispiega la pretesa punitiva dello Stato, l'azione civile, di natura privata, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato.

Titolarità

L'art. 74 c.p.p. dispone infatti che *“l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile”*.

Termini

La costituzione di parte civile presuppone che sia già stata esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero: il codice prevede dei termini ben precisi entro i quali il danneggiato deve esercitare la facoltà riconosciutagli dall'art. 74 c.p.p. Per l'esattezza, dopo l'intervento di riforma operato dal D.Lgs. 150/2022, la costituzione di parte civile può avvenire *“per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti”* o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'art. 554bis, comma 2, c.p.p.

A decorrere dal 31 dicembre 2022 (e per i procedimenti già pendenti qualora a tale data non siano ancora terminati gli accerta-

menti relativi alla costituzione delle parti), la mancata costituzione di parte civile in udienza preliminare (o se questa manchi entro i termini previsti dagli artt. 484 o 554bis, comma 2, c.p.p.) preclude al danneggiato di poter esercitare l'azione civile nel processo penale, non essendo più possibile, a differenza di quanto avveniva in precedenza, costituirsi parte civile successivamente nella fase degli atti introduttivi al dibattimento. Il termine previsto dall'art. 79 c.p.p. è un termine perentorio imposto dal legislatore a pena di decadenza (art. 79, comma 2, c.p.p.) e spirato il quale la costituzione di parte civile deve ritenersi inammissibile.

L'art. 79, comma 3, c.p.p. dispone infine che, nei casi in cui la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli accertamenti previsti dall'art. 484 c.p.p., se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine prescritto per il deposito delle liste testimoniali (sette giorni prima della data fissata per il dibattimento: art. 468 c.p.p.) “*la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici*”.

Tanto premesso, il danneggiato può costituirsi parte civile presentando una dichiarazione scritta il cui contenuto è delineato dall'art. 78, comma 1, c.p.p.

Modalità di presentazione e contenuti

Tale dichiarazione può essere presentata *direttamente in udienza*, sia preliminare che dibattimentale, con annotazione a verbale del relativo deposito, ovvero può essere fatta *fuori udienza*, mediante deposito nella cancelleria del giudice procedente. In questo secondo caso, essa deve comunque essere notificata, a cura del soggetto che si costituisce, all'imputato e al pubblico ministero, affinché questi possano eventualmente esercitare il potere riconosciutogli dall'art. 80 c.p.p. di richiederne l'esclusione, e produce effetto, per ciascuna parte, dal giorno di esecuzione della notificazione (art. 78, comma 2, c.p.p.).

Per quanto attiene al contenuto, l'art. 78, comma 1, c.p.p. prevede che la dichiarazione in parola debba contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni che valgono ad identificarlo;
- c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura che, ove non apposta in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile deve essere depositata in cancelleria o presentata in udienza;
- d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
- e) la sottoscrizione del difensore munito di procura speciale, in

Effetti e rapporti con il giudizio civile

quanto il danneggiato sta in giudizio non personalmente ma a mezzo del procuratore speciale nominato (art. 100, comma 1, c.p.p.).

Il comma 1bis dell'art. 78 c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 150/2022 cit. che positivizza un principio già affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, stabilisce che il difensore cui sia stata conferita la procura per la costituzione di parte civile, se in questa non risulta una contraria volontà della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere l'atto e depositare l'atto di costituzione.

Una volta avvenuta nel rispetto dei termini e delle formalità imposte dalla legge, la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, senza necessità di rinnovare la dichiarazione con riguardo ad ogni fase o grado del processo medesimo (cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile: art. 76, comma 2, c.p.p.).

Laddove la costituzione di parte civile sia avvenuta senza il rispetto dei presupposti sostanziali e dei requisiti formali prescritti dalla legge, l'imputato, il pubblico ministero o il responsabile civile (tramite il procuratore speciale) possono avanzare richiesta motivata di esclusione.

L'art. 80 c.p.p. prevede che la richiesta di esclusione debba essere proposta a pena di decadenza:

a) nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, per iscritto fuori udienza oppure oralmente nella stessa udienza preliminare o dibattimentale, purché non oltre il momento dell'accertamento relativo alla regolare costituzione delle parti;

b) nel caso di costituzione avvenuta nel corso degli atti preliminari al dibattimento, mediante dichiarazione orale subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento relativo alla regolare costituzione delle parti.

L'eventuale rigetto della richiesta in sede di udienza preliminare non ne preclude la riproposizione tempestiva in fase di dibattimento.

Il giudice decide sulla richiesta senza ritardo con ordinanza (art. 80, comma 4, c.p.p.); nel caso in cui ritenga fondati i motivi rappresentati, dispone l'estromissione dal processo della parte civile. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione nella fase del giudizio, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 484 c.p.p. (art. 80, comma 5, c.p.p.).

Indipendentemente dalla richiesta di parte (e anche se la stessa è stata rigettata nell'udienza preliminare), l'esclusione della parte civile può essere disposta anche d'ufficio dal giudice prima del-

l'apertura del dibattimento “*qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione*” (art. 81, commi 1 e 2, c.p.p.).

L'art. 82 c.p.p., infine, disciplina l'istituto della revoca, prevedendo che “*la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti*”.

Accanto a questa ipotesi di revoca *espressa*, il secondo comma nella norma in esame prevede anche il caso della revoca *tacita*, con riguardo all'ipotesi in cui il difensore della parte civile non rassegni le proprie conclusioni al termine del dibattimento, a norma dell'art. 523 c.p.p., oppure promuova l'azione davanti al giudice civile.

Infine, occorre porre attenzione relativamente ai rapporti tra azione civile ed azione penale cui è dedicato l'art. 75 c.p.p.

Innanzitutto, occorre osservare che al danneggiato è data la possibilità di “scegliere” se esercitare l'azione risarcitoria innanzi al giudice civile ovvero nell'ambito del processo penale.

Intrapresa la prima via, ed in modo “tempestivo”, prima cioè che il giudice penale abbia pronunciato la sentenza di primo grado, l'azione civile può svolgersi regolarmente senza che il processo civile subisca sospensioni in attesa della definizione di quello penale (art. 75, comma 3, c.p.p.); inoltre, data l'autonomia dei due giudizi, l'eventuale assoluzione dell'imputato non avrà forza di giudicato nel processo civile. Se invece l'azione civile è intrapresa dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, “*il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge*” (art. 75, comma 3, c.p.p.).

In ogni caso, “*l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato*”.

Il “trasferimento” dell'azione comporta rinuncia agli atti del giudizio e sarà il giudice penale a provvedere sulle spese del procedimento civile (art. 75, comma 1, c.p.p.).

4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Il responsabile civile è la persona tenuta alla “*sorveglianza*” del soggetto autore del reato (ad esempio i genitori ovvero i tutori per i danni causati dai propri figli o dalle persone soggette a tutela) e che, di conseguenza, è tenuto a pagare le richieste di restituzione o

**Nozione
e modalità di
citazione del
responsabile
civile**

risarcimento avanzate dalla parte civile per il danno cagionato dal reato.

La figura del responsabile civile è strettamente connessa con quella della parte civile e dell'imputato; essa infatti viene in rilievo nell'ambito dell'azione civile per danni esercitata nel processo penale dal danneggiato, costituitosi parte civile contro l'imputato. Pertanto, laddove venga meno la parte civile, ad esempio per revoca o per esclusione, uscirà dal processo anche il responsabile civile (art. 83, comma 6, c.p.p.); se l'imputato verrà assolto, non essendoci statuizione sul danno, il responsabile civile andrà esente da responsabilità.

L'ingresso del responsabile civile nel processo può avvenire o con citazione a richiesta di parte o a seguito di intervento volontario.

Il responsabile civile può essere evocato in giudizio a richiesta della parte civile o del pubblico ministero che abbia esercitato l'azione di risarcimento o restituzione nell'interesse del danneggiato incapace (art. 77, comma 4, c.p.p.).

Inoltre, in forza di una sentenza della Corte costituzionale, la citazione può essere richiesta anche dall'imputato che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale (L. 24 dicembre 1969, n. 990), può citare in giudizio l'assicuratore come responsabile civile (Corte cost. 16 aprile 1998, n. 112).

Secondo quanto prescritto dall'art. 83, comma 2, c.p.p., *“la richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento”*; non indicando la legge alcun *dies a quo*, la citazione deve ritenersi consentita fin dal momento in cui si è costituita la parte civile, e precisamente per l'udienza preliminare o per l'udienza dibattimentale, ma non oltre la fase introduttiva del dibattimento.

La citazione del responsabile civile è ordinata con decreto.

Colui che viene citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione scritta depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza (art. 84, comma 1, c.p.p.).

Il responsabile civile può inoltre decidere di intervenire volontariamente nel processo quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione nell'interesse del danneggiato incapace.

L'art. 86 c.p.p. riconosce all'imputato, alla parte civile e al pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione, ovvero allo stesso responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente, la possibilità di avanzare richiesta di esclusione del responsabile civile.

**Nozione
e modalità di
citazione del
civilmente
obbligato per
la pena pecuniaria**

Analogamente a quanto avviene per la parte civile, il giudice può escludere anche d'ufficio il responsabile civile, fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento (art. 87 c.p.p.).

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è il soggetto – persona fisica o persona giuridica (artt. 197 e 197 c.p.) – tenuto a versare, nel caso in cui il condannato risulti insolvente, una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Si tratta quindi di una responsabilità di tipo eventuale, riconducibile ad un soggetto diverso dall'autore del reato; essa ha natura civile, attenendo al pagamento di una somma di denaro, pur trovando la sua fonte nella sentenza di condanna. L'art. 89 c.p.p. dispone che *“la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato”*.

Si osservano, nei limiti in cui risultino applicabili, le norme dettate con riguardo alla citazione e alla costituzione del responsabile civile; non trova tuttavia applicazione l'art. 87, comma 3, c.p.p. che prevede l'estromissione dal processo nel caso di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato (art. 89 c.p.p.).

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Cass. pen., Sez. Un., 28 settembre 2022, n. 36754

«Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l'ordinanza che abbia disposto la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciute dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.».

Cass. pen., Sez. VI, 20 luglio 2022, n. 28615

«Nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese».

Cass. pen., Sez. Un., 12 febbraio 2020, n. 5464

«Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio od a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. n. 115 del 2002».

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Quali sono i diritti e le facoltà della persona offesa?

I diritti e le facoltà della persona offesa sono contemplati in molteplici disposizioni contenute all'interno del codice di rito. I principali sono: a) il diritto di ricevere l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.); b) il diritto di partecipare ad accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art. 360 c.p.p.); c) la facoltà di sollecitare al procuratore generale l'avocazione delle indagini (art. 413 c.p.p.); d) il diritto di sollecitare al pubblico ministero il promovimento dell'incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) ed il conseguente diritto di assistervi (art. 401 c.p.p.); e) il diritto di presentare opposizione all'archiviazione (art. 410 c.p.p.); f) il diritto alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) e del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.); g) il diritto di sollecitare il pubblico ministero affinché proponga impugnazione (art. 572 c.p.p.); h) il diritto a ricevere comunicazione dell'evasione e della scarcerazione dell'imputato e del condannato (art. 90ter c.p.p.); i) il diritto di ricevere, fin dal primo contatto con l'Autorità procedente, tutte le informazioni elencate all'art. 90bis c.p.p. e relative, fra le tante, alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, alla conoscenza della data, del luogo del processo e dell'imputazione, all'obbligo per il querelante di dichiarare o eleggere domicilio, alla facoltà di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione, alla facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa, al fatto che la mancata presentazione del querelante senza giustificato motivo all'udienza nella quale sia stato citato come testimone comporta la remissione tacita di querela.

Quali sono i termini per la costituzione di parte civile?

Il codice prevede dei termini ben precisi entro i quali il danneggiato deve esercitare la facoltà riconosciutagli dall'art. 74 c.p.p. Per l'esattezza, dopo l'intervento di riforma operato dal D.Lgs. 150/2022, la costituzione di parte civile può avvenire *“per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti”* o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'art. 554bis, comma 2, c.p.p. A decorrere dal 31 dicembre 2022 (e per i procedimenti già pendenti qualora a tale data non siano ancora terminati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti), la mancata costituzione di parte civile in udienza preliminare (o se questa manchi entro i termini previsti dagli artt. 484 o 554bis, comma 2, c.p.p.) preclude al danneggiato di poter esercitare l'azione civile nel processo penale, non essendo più possibile, a differenza di quanto avveniva in precedenza, costituirsi parte civile successivamente nella fase degli atti introduttivi al dibattimento. Il termine previsto dall'art. 79 c.p.p. è un termine perentorio imposto dal legislatore a pena di decadenza (art. 79, comma 2, c.p.p.) e spirato il quale la costituzione di parte civile deve ritenersi inammissibile.



Come sono articolati i rapporti con il giudizio civile?

Una volta avvenuta nel rispetto dei termini e delle formalità imposte dalla legge, la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, senza necessità di rinnovare la dichiarazione con riguardo ad ogni fase o grado del processo medesimo (cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile: art. 76, comma 2, c.p.p.). Laddove la costituzione di parte civile sia avvenuta senza il rispetto dei presupposti sostanziali e dei requisiti formali prescritti dalla legge, l'imputato, il pubblico ministero o il responsabile civile (tramite il procuratore speciale) possono avanzare richiesta motivata di esclusione. L'art. 82 c.p.p. disciplina l'istituto della revoca, prevedendo che *“la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti”*. Accanto a questa ipotesi di revoca *espressa*, il secondo comma nella norma in esame prevede anche il caso della revoca *tacita*, con riguardo all'ipotesi in cui il difensore della parte civile non rassegni le proprie conclusioni al termine del dibattimento, a norma dell'art. 523 c.p.p., oppure promuova l'azione davanti al giudice civile. Infine, occorre porre attenzione relativamente ai rapporti tra azione civile ed azione penale cui è dedicato l'art. 75 c.p.p. Innanzitutto, occorre osservare che al danneggiato è data la possibilità di “scegliere” se esercitare l'azione risarcitoria innanzi al giudice civile ovvero nell'ambito del processo penale. Intrapresa la prima via, ed in modo “tempestivo”, prima cioè che il giudice penale abbia pronunciato la sentenza di primo grado, l'azione civile può svolgersi regolarmente senza che il processo civile subisca sospensioni in attesa della definizione di quello penale (art. 75, comma 3, c.p.p.); inoltre, data l'autonomia dei due giudizi, l'eventuale assoluzione dell'imputato non avrà forza di giudicato nel processo civile. Se invece l'azione civile è intrapresa dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, *“il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”* (art. 75, comma 3, c.p.p.). In ogni caso, *“l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato”*. Il “trasferimento” dell'azione comporta rinuncia agli atti del giudizio e sarà il giudice penale a provvedere sulle spese del procedimento civile (art. 75, comma 1, c.p.p.).